



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF105

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. DEL 8/11/2016 DELLA BANCA D'ITALIA; D.LGS. 385/1993; L. 205/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>6/06/2019</b>

*Sintesi: si procede ad una disamina della disciplina della "raccolta del risparmio" da parte di soggetti diversi dagli istituti di credito, alla luce del Provv. dell'8/11/2016 della Banca d'Italia e delle delibere del CRCR.*

La cd. "raccolta del risparmio", attività strettamente regolamentata per legge, è in generale riservata alle banche; tuttavia in determinati casi essa risulta permessa anche a soggetti diversi. Di seguito, si traccia il perimetro entro cui la raccolta del risparmio esula da un'attività abusiva.

## ASPETTI GENERALI

L'art. 11 del TUB (cd. "Testo unico leggi bancarie") prevede che:

- ➔ **costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico**: l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma; tale raccolta effettuata presso "il pubblico" è vietata ai soggetti diversi dalle banche
- ➔ **non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico**: quella che, in conformità dei limiti e criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro.

*Nota*: non è, inoltre, considerata tale anche la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati solo per la prestazione di servizi di pagamento

Inoltre, il medesimo articolo prevede le seguenti **deroghe** al divieto di raccolta tra il pubblico da parte di soggetti non bancari:

IPOTESI DI ESONERO DIVIETO DI RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO
<ul style="list-style-type: none"> <li>agli <b>Stati della UE</b> ed agli <b>Organismi internazionali</b> ed <b>Enti territoriali</b> (regioni, province, ecc.)</li> <li>nonché a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata "ai sensi di norme di legge"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>alle <b>società</b>, per la <b>raccolta effettuata</b> ai sensi del C.C. mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>obbligazioni</b></li> <li><b>titoli di debito</b> (emissione di assegni; ecc.)</li> <li><b>od altri strumenti finanziari</b> (cambiali finanziarie; ecc.)</li> </ul> </li> </ul>
A tutela della riserva di attività delle banche, <b>rimane comunque preclusa</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta</li> <li>✓ collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata</li> </ul>

## COMPITI E FUNZIONI DEL CICR:

- individua gli strumenti finanziari la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e determina limiti all'emissione, durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni;
- stabilisce limiti e criteri, anche in deroga al C.C., per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti.

## RACCOLTA ABITUALE DEL RISPARMIO

RISERVATA ALLE BANCHE

ALCUNE DEROGHE ESPRESSE

NON E' TALE LA RACCOLTA  
IN OSSEQUIO ALLE  
DISPOSIZIONI DEL CIRC

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI  
REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

ASPETTI SANZIONATORI	
Attività abusiva di raccolta del risparmio	Svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11: arresto da 6 mesi a 3 anni ed ammenda da € 12.911 a € 51.645
Attività bancaria abusiva	Svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e l'esercizio del credito: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.065 a € 10.329
Emissione abusiva di moneta elettronica	Emissione di moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'art. 114-bis senza essere iscritto nell'albo: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.066 a € 10.329
Attività abusiva di servizi di pagamento	Servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'art. 114-sexies senza essere autorizzato: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.066 a € 10.329
Attività finanziaria abusiva	Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie ex co. 1, art. 106, in assenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione: reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da € 2.065 ad € 10.329

**DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 11 TUB:** è dettata da alcune disposizioni, tra cui:

- **deliberazione del CICR del 19/07/2005** (integrata in seguito con deliberazione del 22/02/2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al C.C., in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie)
- dal **Prov. 8/11/2016 della Banca d'Italia** (che, nel modificare il cd. "Prestito sociale" nell'ambito delle cooperative ed il cd "social landing" - detto anche "crowdfunding", cioè la raccolta di denaro tramite piattaforma on-line per finanziare specifici progetti – funge da "punto della situazione" in relazione al perimetro della legittimità della "raccolta del risparmio").

## DEFINIZIONI



Il **Prov. 8/11/2016 della Banca d'Italia** fornisce una serie di definizioni per individuare le operazioni che si considerano raccolta di risparmio.

Tra le definizioni più rilevanti, si osserva quanto segue:

Attività di concessione di finanziamenti	attività di cui all'art. 2 del <a href="#">regolamento del MEF n. 53 del 2/04/2015</a>
Debiti a m/l termine	passività con durata residua superiore a 12 mesi
strumenti finanziari di raccolta	<p>obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari che contengono un <b>obbligo di rimborso</b></p> <p>Nella definizione rientrano le <b>obbligazioni</b> e <b>titoli similari</b> che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e/o clausole di subordinazione (in particolare occorre valutare la struttura finanziaria complessiva dell'operazione a prescindere dalla configurazione giuridica assunta)</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> non vi è alcun "obbligo di rimborso" (dunque si sfugge dal concetto di strumento finanziario) nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>partecipazione a una quota degli utili</b> derivanti dall'attività dell'impresa</li> <li>▪ <b>la ripartizione del patrimonio netto</b> in sede di <b>liquidazione</b>.</li> </ul> <p>In sostanza, l'attività di una holding industriale non rientra in alcun modo nell'ambito della "raccolta del risparmio" (per quanto attiene il finanziamenti infra gruppo occorre, al contrario, fare riferimento alla raccolta del risparmio presso i soci – v. oltre).</p>

## RACCOLTA DEL RISPARMIO

Il Prov. 8/11/2016 distingue tra l'attività di **raccolta del risparmio** generica e di **raccolta del risparmio "tra il pubblico"**:

RACCOLTA DEL RISPARMIO	
Raccolta del risparmio	<p>È costituita dall'attività di <b>acquisizione di fondi con obbligo di rimborso</b>, sotto forma di depositi e altra forma; quest'ultimo sussiste anche quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>tempi e entità del rimborso dipendendo</b> da clausole di postergazione o da parametri oggettivi, inclusi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti;</li><li>▪ <b>lo stesso sia desumibile</b>, in particolare, dall'entità, periodicità e esigibilità dei <b>flussi finanziari connessi con l'operazione</b>, che possono comportare forme di rimborso.</li></ul> <p> <b>Nota:</b> non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione agli utili netti dell'impresa o la ripartizione del P.N. risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in per il quale sono stati acquisiti i fondi.</p> <p>La distinzione tra le <b>fattispecie di acquisizione di fondi che danno o meno luogo all'obbligo di rimborso</b> va individuata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riferimento alla <b>complessiva struttura finanziaria dell'operazione posta in essere</b></li><li>- e <b>non</b> in base alla <b>configurazione giuridica assunta dalla medesima</b>.</li></ul>
Raccolta del risparmio tra il pubblico	<p>Tale attività è <b>vietata ai soggetti diversi dalle banche</b>, fatta <u>eccezione</u> per le deroghe di cui al co. 4 art. 11, del TUB (viste in precedenza) e la <b>raccolta</b> effettuata mediante <b>emissione di strumenti finanziari</b>.</p> <p> <b>Nota:</b> i soggetti non bancari sono comunque esclusi dalla raccolta di fondi a vista e da ogni forma di raccolta collegata all'emissione/gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.</p> <p><b>Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ connessa con l'<b>emissione di moneta elettronica</b> o da inserire in conti di pagamento utilizzati solo per la prestazione di servizi di pagamento;</li><li>▪ connessa con l'<b>emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento</b> (ad es. carte prepagate) che possono essere utilizzati per acquistare beni/servizi solo nella sede dell'emittente o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma di determinati beni/servizi;</li><li>▪ <b>presso soci, dipendenti o società del gruppo</b>;</li><li>▪ effettuata sulla base di <b>trattative personalizzate con singoli soggetti</b>; nel contratto deve emergere in modo chiaro la natura di "finanziamento" del rapporto stesso;</li><li>▪ <b>presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale</b>, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.</li></ul>




**ATTENZIONE - ATTIVITÀ NON ABITUALE:** il Provvedimento amplia un concetto già presente nelle prime delibere del CICR (che richiedevano dei rapporti contrattuali particolari tra le parti), riferito al fatto che:

- ➔ i **prestiti generici tra privati** (es: Mario Rossi finanzia il signor Bianchi)
- ➔ nonchè i **prestiti tra soggetti imprenditori e terzi finanziatori "non professionali"** (es: la società Alfa Srl finanzia il proprio cliente Beta Snc)

sono **sempre ammessi**, con la sola condizione che:

- ➔ il contratto faccia **espresso riferimento alla natura di finanziamento** del rapporto
- ➔ che si sia formato per iniziativa delle parti, sulla scorta di una **trattativa personalizzata**

e **purchè** il ricorso a tali operazioni (per numerosità e frequenza) **non possa configurarsi abituale**, sconfinando in un'attività riservata ai soli istituti di credito.



### RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

La **raccolta di risparmio delle società presso soci** (con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari – v. oltre), è disciplinata in modo particolare.



**Nota:** si tratta, di fatto, di una deroga alla possibilità di effettuare finanziamenti in via del tutto sporadica, di cui al paragrafo precedente: nel caso di specie i soci potranno finanziare la società **anche in modo sistematico**.

Peraltro, dal punto di vista civilistico, tale possibilità deve essere comunque **prevista dallo Statuto**.

### SOCIETÀ DI CAPITALI (NON COOPERATIVE)

Le **società** (diverse dalle cooperative) possono effettuare **raccolta di risparmio**, senza alcun limite, **esclusivamente presso i soci** che:

- ➔ detengano una **partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio approvato
- ➔ siano **soci da almeno 3 mesi** (il riferimento al libro soci deve ritenersi soppresso).



**Nota:** dette condizioni **non sono richieste nelle società di persone** (società semplice, SNC e SAS con riferimento ai soli soci accomandatari).

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI	CONDIZIONI ULTERIORI
FINANZIARIE E NON FINANZIARIE	SI – Senza alcun limite	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ previsione <b>statutaria</b></li> <li>▪ i <b>sottoscrittori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere soci da almeno 3 mesi;</li> <li>- sono soci con almeno il 2% del capitale</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>raccolta mediante emissione di strumenti finanziari</b>, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alle disposizioni previste per la raccolta mediante emissione di strumenti finanziari (cui si rinvia);</li> <li>✓ è <b>preclusa</b> la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento;</li> <li>✓ l'espressione <b>"finanziarie"</b> è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico</li> </ul>		

### SOCIETÀ COOPERATIVE – IL “PRESTITO SOCIALE”

Regole specifiche sono previste per le cooperative, che possono raccogliere il risparmio **presso i propri soci**,

- ➔ a condizione che l'**ammontare complessivo dei prestiti sociali**
- ➔ **non ecceda** il limite del **triplo del patrimonio** (in quest'ultimo rientrano le riserve disponibili, anche quando siano indivisibili tra i soci).



**Nota:** il **limite viene elevato fino al quintuplo** (fermo restando quando disposto dall'art. 2545-quinquies del C.C. in materia di rapporto tra indebitamento complessivo e P.N. delle cooperative) del **patrimonio** qualora:

- il **complesso dei prestiti sociali sia assistito**, in misura almeno pari al 30%, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati (banche autorizzate in Italia e quelle comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e le imprese di assicurazione)
- o la cooperativa **aderisca** a uno **schema di garanzia dei prestiti sociali** con specifiche caratteristiche.

**Società cooperative obbligate o esonerate dalla redazione del bilancio consolidato:**

- **obbligate:** il valore del patrimonio è quello risultante dal bilancio consolidato;
- **esonerate:** si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il consolidato.



**Nota:** detti limiti non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

**Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia**

- vanno indicate in un **apposito regolamento** predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci,
- che contenga le **regole di svolgimento dell'attività di raccolta** e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l'esclusione dell'esercizio di ogni attività riservata.

Le **società cooperative con oltre 50 soci** includono nella **nota integrativa** del bilancio d'esercizio e nelle **relazioni semestrali** almeno le seguenti **informazioni**:

**INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE COOPERATIVE CON OLTRE 50 SOCI**

- **ammontare della raccolta** presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio sociale;
- indicare il **garante** (soggetto vigilato o schema di garanzia) e il **tipo di garanzia** qualora la **società** raccolga presso soci un **ammontare superiore a 3 volte il patrimonio**;
- **valore di mercato** aggiornato delle **garanzie reali finanziarie**;
- in **assenza del bilancio consolidato**, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- **indice di struttura finanziaria**, dato dal seguente ratio:  $[(\text{Patr. netto} + \text{Debiti m/I termine}) / \text{Attivo immobilizzato}]$

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI	CONDIZIONI ULTERIORI
<b>NON FINANZIARIE</b> (con non più di 50 soci)	<b>SI – Senza alcun limite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ previsione <b>statutaria</b></li> <li>▪ modalità di raccolta previste nei relativi regolamenti</li> </ul>
<b>NON FINANZIARIE</b> (con più di 50 soci)	<b>SI – Nel limite di 3 volte il patrimonio</b> (il limite viene elevato a 5 quando il complesso dei prestiti sociali è garantito almeno per il 30% da soggetti vigilati o da uno schema di garanzia dei prestiti sociali)	
<b>FINANZIARIE</b>	<b>NO</b>	=
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>raccolta mediante emissione di strumenti finanziari</b>, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alle disposizioni previste per la raccolta mediante emissione di strumenti finanziari (cui si rinvia);</li> <li>✓ è <b>preclusa</b> la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento;</li> <li>✓ l'espressione <b>"finanziarie"</b> è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico.</li> </ul>		

**SCHEMI DI GARANZIA DEI PRESTITI SOCIALI**

- devono essere **promossi** dalle associazioni di categoria o **direttamente dalle cooperative interessate**, eventualmente nell'ambito di iniziative consortili;
- prevedono il **rimborso** dei prestiti effettuati dai soci per almeno il 30%;
- **dispongono** di sistemi idonei a determinare le proprie passività potenziali e di mezzi finanziari adeguati a fronteggiare tali passività;
- i **mezzi finanziari degli schemi possono includere**, in aggiunta ai contributi in denaro versati dai loro membri, anche impegni di pagamento delle cooperative aderenti;



**Nota:** gli impegni di pagamento possono rappresentare una quota massima del 50% dell'importo totale dei mezzi finanziari che vanno tenuti a disposizione per fronteggiare le passività potenziali.



- **nella fase della loro costituzione**, l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari costituiti da contributi in denaro può essere raggiunto in un periodo massimo di 10 anni, a condizione che la parte di tali mezzi non costituita da somme di denaro versate sia assistita da garanzie rilasciate da soggetti vigilati;

- le **contribuzioni** allo schema sono determinate in base ai volumi di garanzie rilasciate e rischiosità degli aderenti;



**Nota:** si tiene conto dell'ammontare della raccolta tra soci effettuata da ogni cooperativa e di indicatori di rischiosità riferiti, fra l'altro, alla situazione patrimoniale e liquidità degli aderenti.

### Caratteristiche della Garanzia

La garanzia dei prestiti sociali è prestata sotto forma di **garanzia personale o reale finanziaria**.

GARANZIA	
<b>GARANZIA PERSONALE</b>	<p><b>Il contratto di garanzia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ha per oggetto il <b>pagamento diretto dell'obbligazione garantita</b>, per capitale e interessi, a favore dei soci prestatori;</li> <li>✓ indica che la garanzia <b>copre nel complesso un ammontare di almeno il 30%</b> del complesso dei prestiti sociali;</li> <li>✓ <b>non contiene clausole</b> che consentono al garante o alla cooperativa di limitare/annullare in maniera unilaterale la garanzia o di recedere dal contratto, fino a quando l'ammontare della raccolta rimanga superiore a 3 volte il patrimonio. La scadenza del contratto di garanzia non può essere inferiore alla durata dei prestiti sociali in essere all'atto della conclusione del contratto;</li> <li>✓ opera in caso di <b>inadempimento/insolvenza della cooperativa</b> e prevede il <b>pagamento a richiesta del creditore</b>; non devono esserci clausole che subordinano il pagamento alla condizione che il creditore si rivalga in primis sul debitore principale.</li> </ul>
<b>GARANZIA REALE FINANZIARIA</b>	<p><b>Le attività costituite in garanzia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ presentano un <b>adeguato grado di liquidità</b> e con valore di mercato stabile nel tempo;</li> <li>✓ <b>non sono emesse dalla società debitrice</b> e sono sganciate dal suo merito creditizio;</li> <li>✓ sono <b>custodite</b> con forme contrattuali e modalità che ne assicurano l'individuazione e la separazione dal patrimonio del debitore, garante e terzo depositario e rispetto ad altre attività in custodia;</li> <li>✓ sono <b>valutate al valore di mercato</b> con periodicità almeno semestrale e <b>integrate dal garante</b> se il loro valore divenga inferiore al 30% del complesso dei prestiti sociali.</li> </ul>

### RACCOLTA CON EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

L'importo complessivo delle **emissioni di strumenti finanziari di raccolta**, per le **SPA/SAPA/cooperative**, è fissato nel **doppio del patrimonio**.

Nel **calcolo del limite concorrono**

- anche gli **importi** relativi alle **garanzie prestate dalla società**
- in relazione a **strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società**, anche estere.



**Nota:** con riguardo alle **cooperative**, ai fini del calcolo del limite, nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, per legge o statuto, siano indivisibili tra i soci

**I predetti limiti possono essere superati** in presenza delle seguenti fattispecie:

- sottoscrizione di strumenti finanziari da investitori professionali soggetti a vigilanza;
- raccolta effettuata da società con emissione di obbligazioni e strumenti finanziari (incluse le cambiali finanziarie) destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- emissione di obbligazioni che conferiscono il diritto all'acquisizione/sottoscrizione di azioni;
- emissione di strumenti finanziari di raccolta garantiti da ipoteca di 1° grado su immobili di proprietà della società, sino a 2/3 del valore degli stessi immobili.



**Nota:** per le SRL e le cooperative alle quali si applicano le norme sulle SRL, le emissioni di strumenti finanziari di raccolta richiedono l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 2483 (sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 (sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti amministrativi) del C.C.

CARATTERISTICHE		POSSIBILITÀ DI EMISSIONE ED EVENTUALI LIMITI
EMITTENTI	STRUMENTI FINANZIARI	
Società non finanziarie	quotati	▪ SI - SENZA ALCUN LIMITE
	non quotati	▪ SI - ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO (fatte salve le deroghe ex <a href="#">art. 2412</a> del C.C.)
Società finanziarie vigilate	quotati	▪ SI - ENTRO IL QUINTUPLO DEL PATRIMONIO
	non quotati	▪ SI - ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO
Società finanziarie non vigilate	quotati e non quotati	▪ SI - ENTRO IL PATRIMONIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le società, finanziarie e non finanziarie, costituite in forma di SRL e di cooperativa cui si applicano le norme sulla SRL, possono emettere strumenti finanziari di raccolta nel rispetto degli artt. 2483 e 2526 del C.C.</li> <li>L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico</li> </ul>		

#### Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta:

- il **taglio minimo unitario** per gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni è stabilito in € 50.000, limite questo che non trova applicazione per gli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- non è prevista una durata minima**, fatta eccezione per le cambiali finanziarie e fermo restando il divieto per i soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista.

CAMBIALI FINANZIARIE (rientrano tra gli strumenti finanziari di raccolta)	
EMITTENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>possono essere <b>emesse da società di capitali e da società cooperative e mutue assicuratrici</b> diverse dalle micro-imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE;</li> <li>le <b>società non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati</b> possono emettere cambiali finanziarie qualora rispettino i requisiti previsti dall'<a href="#">art. 1 della L. 43/1994</a>;</li> <li><b>non possono essere emesse dalle banche.</b></li> </ul>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>sono titoli di credito all'ordine</b> emessi in serie;</li> <li>hanno <b>durata</b> compresa fra 1 e 36 mesi;</li> <li>anno un <b>valore</b> nominale unitario non inferiore a € 50.000.</li> </ul>
CONTENUTO	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>denominazione, oggetto e sede dell'impresa emittente</b>, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;</li> <li><b>capitale sociale dell'impresa versato</b> ed esistente al momento dell'emissione (le cooperative possono indicare il capitale sociale versato risultante dall'ultimo bilancio approvato);</li> <li><b>ammontare complessivo dell'emissione</b> di cui la cambiale fa parte;</li> <li><b>denominazione di "cambiale finanziaria"</b> e i proventi in qualunque forma pattuiti;</li> <li><b>identità del garante e ammontare della garanzia</b>, in caso di garanzia.</li> </ul>

#### RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO I DIPENDENTI

Le **società** possono effettuare la **raccolta del risparmio presso i propri dipendenti**, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, a **condizione** che:

- lo **statuto** della società lo **consenta**;
- l'ammontare non risulti superiore al limite complessivo del patrimonio.**



**Nota:** per le società cooperative, l'ammontare della raccolta presso dipendenti e soci deve essere ricompreso nei limiti previsti con riferimento alle cooperative aventi oltre 50 soci.

La **raccolta presso dipendenti non può avvenire** con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

### L'EVOLUZIONE ATTESA DEL PRESTITO SOCIALE

La **legge di bilancio 2018** ha previsto le seguenti disposizioni in materia di prestito sociale:

PRESTITO SOCIALE	
IMPIEGO SOMME	Le società cooperative che ricorrono al <b>prestito sociale</b> devono impiegare le somme raccolte in <b>operazioni strettamente funzionali a perseguire l'oggetto o lo scopo sociale</b> .
POSTERGAZIONE	<b>Non si applica la regola della postergazione</b> dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, ex art. 2467 del C.C., <b>con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative come prestito sociale</b> .
DELIBERA CICR	<p>Il CIRC dovrà provvedere alla <b>definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative</b> e le <b>relative forme di garanzia</b>, sulla base dei seguenti criteri (molti dei quali ripropongono contenuti presenti nel Prov. del 8/11/2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere</b>, a regime, <b>il limite del triplo del P.N.</b> risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, disciplinando un <b>regime transitorio</b> che preveda il <b>graduale adeguamento</b> delle cooperative a tale limite, <b>entro 3 anni</b>, con facoltà di estendere tale termine in casi dettati dall'interesse dei soci prestatori;</li> <li>✓ durante il periodo transitorio, il rispetto del predetto limite costituisce <b>condizione per la raccolta di prestito ulteriore</b> rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato;</li> <li>✓ <b>se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede € 300.000</b> e risulta superiore all'ammontare del P.N. della società stessa, il <b>complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30% dalle garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato</b> con deliberazione iscritta nel registro delle imprese, <b>oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali</b> che garantisca il rimborso di <b>almeno il 30%</b> del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda l'adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei 2 esercizi successivi all'adozione della delibera;</li> <li>✓ <b>maggiori obblighi di informazione e pubblicità</b> a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;</li> <li>✓ <b>modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio</b> che le società cooperative devono adottare qualora il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del P.N. risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.</li> </ul>
D.M. MISE	Il MISE dovrà definire le <b>forme e modalità del controllo e monitoraggio circa l'adeguamento e il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative</b> il cui <b>indebitamento nei confronti dei soci eccede € 300.000</b> e risulta superiore all'ammontare del P.N. delle società stesse.
REVISIONE	Modifica della normativa sull' <b>oggetto dell'attività di revisione sugli enti cooperativi</b> , prevedendo l' <b>accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale</b> .